

SECONDA LETTURA

La Camera approva la legge di Bilancio, con voto di fiducia

Stroppa a pag. 24

MANOVRA 2018/ Approvata ieri alla camera. Esame e via libera sprint al senato

Web tax all'italiana dal 2019

Un decreto dovrà stabilire a quali servizi si applicherà

DI VALERIO STROPPA

La web tax all'italiana parte nel 2019. A pagarla saranno le aziende, residenti o meno, che effettuano attraverso internet prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi italiani (società, imprese, professionisti, ma restano esclusi contribuenti minimi e forfettari). Resta da sciogliere il nodo principale, ossia quali servizi saranno tassati o meno: a tale scopo servirà un decreto del Mef da emanare entro il 30 aprile 2018. L'aliquota sarà pari al 3%, vale a dire la metà di quel 6% inizialmente previsto dal senato, e sarà applicata sul prezzo di ogni singola transazione, al netto dell'Iva. Non dovranno però versare il tributo le imprese che effettuano meno di 3 mila operazioni per anno solare: norma, quest'ultima, finalizzata a non penalizzare le piccole aziende e le start-up. È questo il risultato che, dopo quasi due mesi di lavori parlamentari, ha trovato spazio nella manovra di bilancio (si veda *ItaliaOggi* del 19 dicembre scorso). Ieri il governo ha posto la questione di fiducia a Montecitorio sul testo uscito dalla commissione bilancio. Il via libera è arrivato in serata e il provvedimento è atteso oggi in senato per l'approvazione definitiva che arriverà entro sabato.

L'emendamento proposto dal relatore Francesco Boccia (Pd) configura un prelievo che assume tutte le caratteristiche di un'imposta indiretta. Non a caso per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso l'Agenzia delle entrate dovrà applicare le norme già vigenti per l'Iva.

Privati ed e-commerce esclusi. La versione finale della web tax esenta dal prelievo le operazioni «b2c», ossia quelle effettuate nei confronti di clienti privati. Abbracciando solo il comparto del «b2b», cioè transazioni tra soggetti passivi Iva, l'imposta sembra guardare principalmente al mercato della pubblicità online. Anche se sarà solo il dm attuativo a dire quali tipologie di servizi saranno soggetti a tassazione e quali no. Escluse anche le operazioni di commercio elettronico di beni. Le modalità di pagamento. Uno degli aspetti più controversi che hanno contraddistinto le diverse formulazioni succedutesi nei due rami del parlamento riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta. L'ipotesi di comprendere anche le operazioni «b2c» avrebbe reso necessario il versamento diretto da parte dei soggetti passivi, data l'impossibilità di prevedere un ruolo di sostituto d'imposta in capo ai privati. Ma poiché la versione finale

del provvedimento contempla solo le prestazioni «b2b», alla fine è passata la soluzione della ritenuta: la web tax dovrà essere prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti. Il cliente, cioè, dovrà trattenere il 3% decurtandolo dal prezzo finale, per poi riversare le somme all'erario entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione. Sarà sempre il decreto attuativo del Mef, unitamente a uno o più provvedimenti delle Entrate, a regolare gli obblighi dichiarativi e di versamento del tributo. Il gettito atteso. Per stimare gli effetti finanziari dell'imposta sulle transazioni digitali i tecnici della maggioranza hanno preso in esame il valore del mercato della pubblicità online (Rapporto [Assinform](#) «Il digitale in Italia 2017»), che cresce in media dell'8% annuo e che vale 2,1 miliardi di euro. Alla base imponibile vanno poi aggiunti gli ulteriori servizi web che saranno identificati dal Mef. Pertanto, spiega la relazione illustrativa alla disposizione, «appare plausibile stimare almeno il triplo dell'importo riferibile al solo servizio di pubblicità online», vale a dire 6,3 miliardi di euro. Applicando l'aliquota del 3%, si determina un gettito atteso di 190 milioni di euro annui a partire dal 2019, anno in cui entrerà in vigore l'imposta.



Come cambia la web tax

Cosa è	Imposta sulle prestazioni di servizi «b2b» effettuate tramite internet, che hanno come cliente un soggetto Iva residente in Italia (esclusi contribuenti minimi e forfettari), incluse le stabili organizzazioni di aziende estere
A quali operazioni si applica	Sarà un decreto del Mef, da emanare entro il 30 aprile 2018, a stabilire le tipologie di servizi soggetti al prelievo
Chi deve pagarla	I soggetti prestatori, residenti o non residenti, che effettuano in un anno solare almeno 3 mila prestazioni di servizi via web
Da quando si applica	Dal 1° gennaio 2019
Aliquota	3% sul valore della singola transazione, al netto di Iva (nella versione del senato era il 6%)
Modalità di pagamento	L'imposta sarà prelevata dal committente, decurtandola dal prezzo della prestazione, e poi riversata all'erario entro il giorno 16 del mese successivo
Autocertificazione	Il soggetto prestatore può autocertificare nella fattura della prestazione il non superamento delle 3.000 operazioni annue, rimanendo così esente dal prelievo
Controlli e riscossione	Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso in materia di web tax si applicheranno le disposizioni già vigenti in materia di Iva